

STATUTO	
TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	
1.1.	Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", "CTS") costituita in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "RiCircolo - Associazione di Promozione Sociale", o, in forma abbreviata "RiCircolo - APS" (la "Associazione").
1.2.	Essa è apolitica e aconfessionale
1.3.	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa ("Normativa Applicabile").
1.4.	Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
Articolo 2) Sede	
2.1	L'Associazione ha sede in Paderno d'Adda (LC) in Piazza Vittoria n 8.
Articolo 3) Scopo	
3.1.	L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a: - perseguire il bene comune; - promuovere la sensibilità ecologica attraverso riuso, recupero e riciclo di oggetti - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona con particolare attenzione ai soggetti fragili o a rischio di esclusione sociale.
3.2.	L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria
Articolo 4) Oggetto	
4.1.	L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale: - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» (la legge 14 agosto 1991, n. 281, è intitolata "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") (art. 5, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 117/2017); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1 lett. i) del D Lgs 117/2017); - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 (art. 5, comma 1 lett. u) del D.Lgs 117/2017);
4.2	Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, l'Associazione potrà, tra l'altro: a) svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

E. Coniglio

31



rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

b) effettuare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre, sponsorizzazioni e mediante ogni forma utile di comunicazione;

d) instaurare ogni forma di rapporto e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura della Associazione stessa;

c) negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di atto, accordo, contratto o convenzione, anche trascrivibili nei pubblici registri, con associazioni ed enti con o senza scopo di lucro, con istituzioni, con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;

d) porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, di assunzione di prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato, potrà avere in proprietà, in gestione, o dare in locazione beni immobili o mobile;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, anche concorrendo anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione;

g) realizzare qualsiasi altra attività o operazione inerente o necessaria agli scopi istituzionali dell'Associazione.

4.3 L'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie nei limiti consentiti dalla legge, nonché attività diverse nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5) Durata

5.1 L'Associazione ha durata indeterminata

Titolo II – Associati

Articolo 6) Definizione di Associato

6.1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

6.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

Quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria. Chi usufruisce e/o presta servizio come Volontario non deve necessariamente essere anche socio.

6.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

6.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 7) Diritti e obblighi degli Associati

E. Conigli p.A.



7.1 Il numero degli Associati è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri derivanti dal presente Statuto e della normativa applicabile. Ciascun Associato, iscritto nel Libro degli Associati da almeno tre mesi, ed in regola con il pagamento della quota Associativa per l'anno corrente, ha diritto di partecipare, intervenire e votare nell'Assemblea degli Associati, senza regime preferenziale per categorie di Associati, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi dell'Associazione e in relazione a tutte le materie di competenza dell'Assemblea. Gli Associati minorenni potranno esercitare il loro diritto di voto per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, nel rispetto del principio di democraticità e dell'art. 35, co. 2°, D. Lgs. 117/2017.

7.2 Gli Associati, iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi, ed in regola con il pagamento della quota Associativa per l'anno corrente, hanno inoltre il diritto:

- di elettorato attivo e passivo alle cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi promossi dall'Associazione, nei termini e con le modalità da questa stabilite;
- di prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, nei limiti previsti dal presente statuto, previa motivata richiesta;
- di esaminare i libri sociali in qualsiasi momento, previa richiesta da formularsi per iscritto almeno 3 giorni prima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, co. 3°, D. Lgs. 117/2017

7.3 Oltre che al pagamento della quota associativa e annuale di cui all'articolo 13 del presente statuto nei termini indicati dal Consiglio direttivo, gli Associati sono obbligati altresì:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere le attività promosse dall'Associazione e collaborare con le componenti della stessa.

Articolo 8) Ammissione degli Associati

8.1 Coloro che vogliano assumere la qualifica di associato ordinario devono, previo svolgimento di attività di volontariato in favore della Associazione per un periodo di almeno 30 giorni, farne domanda scritta da trasmettere al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché la normativa di settore applicabile, e di versare, in caso di ammissione, la quota associativa di cui all'articolo 13 del presente statuto.

8.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che non condividano i principi dell'Associazione.

8.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo.

8.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata, fatto salvo l'obbligo di versamento della quota associativa.

8.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Avverso la delibera di respingimento, il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione può, entro 60 giorni dal ricevimento del diniego, proporre ricorso all'assemblea degli associati, che delibererà sul punto alla prima riunione utile.

Articolo 9) Recesso dell'Associato

9.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

9.2 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, da indirizzare al Consiglio direttivo dell'Associazione.

E. Corio

BA



9.3 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione
9.4 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota associativa Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
Articolo 10) Esclusione dell'Associato
10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, l'associato può essere escluso: 1) per mancato versamento della quota Associativa per l'anno sociale, una volta che siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza del termine ultimo per il versamento. L'associato che non corrisponda la quota in tale termine decade automaticamente dalla qualifica di associato, senza necessità di ulteriore comunicazione; 2) per utilizzo non autorizzato del logo e del nome dell'Associazione; 3) mancato rispetto delle disposizioni Statutarie, dei regolamenti approvati o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, o, comunque, per indegnità o altri gravi inadempimenti del rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di associato.
10.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
10.3. La delibera di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante raccomandata A/R all'indirizzo indicato nel libro degli associati, ed ha effetto dal ricevimento della stessa da parte dell'associato escluso.
10.4. L'associato ha diritto di proporre ricorso avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento, all'Assemblea degli Associati, che delibera sul ricorso alla prima riunione utile.
10.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.
TITOLO III - Patrimonio ed entrate
Articolo 11) Patrimonio iniziale
11.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.
Articolo 12) Entrate
12.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: a) il percepimento della Quota iniziale e della Quota Annuale; b) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; h) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e/o organizzate e continuative; i) proventi, comunque denominati, derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, corsi, seminari e in generale dalla attività istituzionale della associazione; l) proventi di marginali attività produttive e commerciali e diverse eventualmente esercitate; h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del

E. Conigli. B.A.



suo patrimonio.

Articolo 13) Quota Iniziale e Quota Annuale

13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo e le modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo ("Quota Iniziale")

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo e le modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo ("Quota Annuale")

Articolo 14) Irripetibilità di apporti e versamenti

14.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, incluse le quote associative e annuali, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

14.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 15) Incremento del patrimonio

15.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 16) Divieto di distribuzione

16.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 17) Organi

E. Corinphi. BA.

17.1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Segretario del Consiglio Direttivo; e) il Tesoriere; f) l'Organo di Controllo – revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
17.2 Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito e non danno diritto ad alcuna remunerazione, ad eccezione di quanto stabilito dal presente statuto nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 117/2017. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse della Associazione.
Sezione I – Assemblea degli Associati
Articolo 18) Competenze dell'Assemblea
18.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
18.2. L'Assemblea inoltre: a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo/revisore legale e ne dispone la revoca; d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Articolo 19) Convocazione dell'Assemblea
19.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli Associati o da almeno 2 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.
19.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Lecco.
19.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
19.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza: a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati; b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
19.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
Articolo 20) Presidenza dell'Assemblea
20.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età o, in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da qualsiasi Associato.



E. Corio B.1

20.2. Il presidente dell'Assemblea, assistito dal Segretario, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione

Articolo 21) Deliberazioni dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

21.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

21.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

21.4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 deleghe.

21.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea

21.6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 21) Competenze del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

22.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) stabilire l'entità, le modalità ed i termini di pagamento della quota iniziale e annuale associativa;
- i) qualora si renda necessario od opportuno, deliberare, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività

E. Conigli P.A



corrente della Associazione;
l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.
22.3 I Consiglieri hanno il diritto di esaminare tutti i libri sociali, ad eccezione del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo - Revisore legale.
Articolo 23) Composizione del Consiglio Direttivo
23.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 6 a un massimo di 10 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
23.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
23.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
23.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, professionalità, indipendenza, onestà e correttezza, e la stessa dovrà condividere gli ideali e i principi dell'associazione.
Articolo 24) Durata della carica
24.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 2 anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al secondo esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.
24.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua elezione.
Articolo 25) Convocazione del Consiglio Direttivo
25.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.
25.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
25.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
25.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.
Articolo 26) Deliberazioni del Consiglio Direttivo
26.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
26.2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
26.3. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 200) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
26.4. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
26.5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli

E. Conigli

BA



interventuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 27) Presidente e Vice Presidente

27.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- g) svolgere ogni altra attività di sua competenza ai sensi dello Statuto o della normativa applicabile.

27.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

27.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

27.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 28) Segretario

28.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

28.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del libro degli Associati e del Registro dei volontari. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Articolo 29) Tesoriere

29.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

E. Conigli

BA

c) predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 30) Composizione dell'Organo di Controllo

30.1L'Associazione, ove ricorrano i requisiti di legge o venga ritenuto opportuno, provvede alla nomina, definendone il compenso, di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

30.2Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

30.3I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

30.4L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

30.5L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

30.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.7Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

30.8Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo dell'Associazione, il Revisore è nominato tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

30.9Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

30.10Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

30.11Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

30.12La composizione e le modalità di funzionamento dell'Organo di Controllo verranno determinate con apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Controllo medesimo ed approvato dall'Assemblea.

30.13L'organo di controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 31) Esercizi associativi

31.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 32) Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale

32.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, verrà redatto e depositato secondo la normativa applicabile anche il bilancio sociale

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 33) Devoluzione del patrimonio

E. Conzatti

3D.



34.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberata con la maggioranza dei tre quarti degli associati, **tanto in prima che in seconda** convocazione dell'assemblea, il suo patrimonio è devoluto, **previo** parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni **diversa** destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Enomale Coriogli

Ambro Boddari



VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL DEL RiCircolo APS

TENUTA IN DATA 08/07/2022

Il giorno 08 Luglio 2022, alle ore 18.00 si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Il RiCircolo – codice Fiscale n. 94040330139- presso la sede sociale di Piazza Vittoria 8 a Paderno d'Adda, senza convocazione preventiva per l'urgenza di approvare le modifiche allo statuto richieste dal Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), in vista della scadenza dei termini per l'iscrizione allo stesso.

Sono presenti tutti gli 8 soci: il presidente Casiraghi Emanuela, Il vicepresidente Mattioni Raffaella, il segretario Bassani Annalisa, il tesoriere Perego Simona , i consiglieri Bozzetti Marina, Benatti Cristina e Magni Loretta, il socio Spreafico Federica

Ordine del Giorno:

approvazione modifiche dello statuto richieste dal Runts ai fini dell'iscrizione del RiCircolo Aps al detto registro; nella fattispecie dette modifiche sono:

art. 7.1 che riguarda il voto degli associati minorenni, i quali potranno votare tramite chi esercita la patria potestà'

art. 7.2 dove è stato inserito il diritto dei soci di esaminare i libri sociali

art. 24 clausola n 3 sul tema della cooptazione è stata eliminata

L'assemblea all'unanimità approva le modifiche allo statuto

L'assemblea si chiude alle ore 18,30

Il presidente

Emanuela Casiraghi

Il segretario

Annalisa Bassani



AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	23 SET 2022
SERIE 3	N. 992
CON PAGAMENTO EURO ESENTE	
- Per delega del Direttore Provinciale	

Il Funzionario
Stefano SIMONE

Firma su delega del Direttore Provinciale